

IN BREVE n. 11 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MIASTENIA E TERAPIE INNOVATIVE

La MIASTENIA è una patologia neurologica ad andamento cronico, che interessa in Italia circa 20mila persone.

Se ne parlerà al primo webinar “DIALOGA CON AIM “Associazione Italiana miastenia” col tema “Miastenia e terapie innovative” giovedì 14 marzo 2014 alle ore 15,30 (durata 45 minuti)

ADESIONE GRATUITA pianificata in Zoom aperta a medici, ricercatori, pazienti, caregivers, giornalisti, soci, socie soc* AIM, famiglie e cittadini.

Entra Zoom Riunione

<https://us04web.zoom.us/j/6640863337?pwd=T21lcjhzNTd0QTl6RXE4bmPzZ0VyZz09&omn=72995407729>

ID riunione: 664 086 3337

Codice d'accesso: 617074

Webinar realizzato con il supporto incondizionato di Fondazione Roche

Programma:

- **dott. Renato Mantegazza, Presidente AIM - tema “Miastenia e terapie innovative: come si è rivoluzionata la cura”**
- **dott. Danilo Mazzacane, segr. gen. GOAL, società scientifica oculisti ambulatoriali - “Il ruolo degli oculisti per la prevenzione/diagnosi precoce della miastenia”**

Moderatore:

- **dr. Cinzia Boschiero**

per chiarimenti o problemi tecnici tel. 3389282504

(chi vuole partecipare può notificare la presenza ed eventualmente richiedere un nuovo invio di email con remind e link)

IN ALLEGATO: Invito con programma (documento 066)

Invito_14_3_2024_AIM_WEBINAR (documento 067)

RISCATTO, ONLINE LE ATTESTAZIONI FISCALI PER I VERSAMENTI EFFETTUATI NEL 2023 da PensioniOggi a cura di Valerio Damiani

I chiarimenti in un documento Inps. Disponibili le attestazioni Inps dei versamenti effettuati per riscatto, ricongiunzioni onerose e rendite vitalizie.

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/riscatto-online-le-attestazioni-fiscali-per-i-versamenti-effettuati-nel-2023>

Disponibili online le attestazioni fiscali per i versamenti effettuati nel 2023 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita vitalizia. Lo rende noto l'Inps nel **messaggio n. 908/2024** in cui spiega che i cittadini possono recuperarli al seguente percorso, una volta effettuato l'accesso al portale INPS (serve SPID, CNS o CIE): "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Portale dei pagamenti" > "Riscatti Ricongiunzioni e Rendite" > "Entra nel servizio" > "Accedi" > sezione "Pagamenti effettuati" > "Stampa attestazione".

Le attestazioni, come noto, certificano l'importo da portare in deduzione dal reddito Irpef ed il conseguente risparmio fiscale per il contribuente in occasione della dichiarazione dei redditi. Si rammenta che in caso di discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile richiedere la **rettifica del documento**.

Attenzione:

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale dei Pagamenti, in quanto gli Enti predetti, quali sostituti d'imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 908 dell' 1.03.2024 (documento 068)

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CON I REQUISITI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE PER LE STRUTTURE E GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA

[Responsabilità professionale. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto con i requisiti per le polizze assicurative per le strutture e gli esercenti la professione sanitaria - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](https://quotidianosanita.it)

Il testo oltre a dettagliare i massimali minimi di garanzia per strutture e operatori sanitari, prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio di tariffa in relazione al verificarsi o meno di sinistri, con specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. E gli assicuratori avranno due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi.

IL TESTO

SIGNIFICATI E RIFLESSI A PROPOSITO DELLA SENTENZA DELLA CONSULTA N. 4/2024 a cura di Carlo Sizia, esperto previdenziale FEDER.S.P.eV

A mio giudizio la Sentenza in questione ha portata limitata per la sua specificità, cioè rivolta a coloro che hanno attivato un contenzioso (non ancora concluso con decisione di merito del giudice adito) contro la mancata progressione economica nel triennio 1991, 1992, 1993 della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), in particolare per il personale della Polizia di Stato, disciplinato dalla legge 121/1981 e dalle previsioni del contratto dei Ministeri (D.P.R. 44/1990, art. 9, c. 4 e 5), a seguito del decreto legge Amato 384/1992, convertito in legge 438/1992 (art. 7, c.1), che in realtà si limitava a prorogare “sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 93/1983 (legge quadro sul pubblico impiego)” (quindi bloccava il rinnovo dei contratti del triennio 1991, 1992, 1993, non anche i contenuti e le previsioni dei contratti in scadenza al 31/12/1990, ma che rimanevano evidentemente in vigore in regime di prorogatio).

In realtà lo stesso art.7 della legge Amato citata (commi 2, 3, 4) bloccava, ma solo per l'anno 1993, tutti gli incrementi retributivi del personale dirigente dello Stato e, comunque, tutti gli automatismi stipendiali dei dipendenti pubblici ed addirittura l'incremento (nel 1993 sul 1992) delle somme relative ai fondi di incentivazione e per il miglioramento dei servizi.

Senonché l'art. 51, c.3, legge 388/2000 è intervenuto, in via retroattiva e con errata interpretazione autentica (in realtà unilaterale ed interessata, per indirizzare a favore delle pubbliche amministrazioni il contenzioso in atto) per escludere maggiorazioni alla RIA a favore dei dipendenti pubblici relativamente al triennio 1991- 1993, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che andava orientandosi in senso opposto, correttamente interpretando lettera e spirito dell'art. 7, c.1, della legge 438/1992 (Amato).

La Sentenza della Consulta n. 4/2024 ha dichiarato giustamente l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, c.3, della legge 388/2000, per le seguenti principali ragioni:

1. il principio di non retroattività della legge costituisce un fondamentale valore di civiltà giuridica;
2. il controllo di costituzionalità, in tal caso, diventa ancora più importante quando l'intervento legislativo “incida su giudizi ancora in corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo un'amministrazione pubblica”, essendo precluso al legislatore “di risolvere specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le parti coinvolte nel giudizio”;
3. inoltre “solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso”;
4. pertanto l'illegittimità costituzionale si configura in questo caso per violazione - tra l'altro - dei principi della certezza del diritto e dell'equo processo, di cui agli artt. 3, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione vigente, in quest'ultimo caso con riferimento all'art. 6 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in ragione della “solida sinergia” che deve regnare tra principi costituzionali interni e “principi contenuti nella CEDU”.

A me non risulta che nel Comparto sanitario, area della dirigenza medica, ci sia stato per il personale dipendente un blocco dell'incremento della progressione della RIA, tranne forse che per l'anno 1993 (ope legis), anche se “dall'1 gennaio 1997 sono abrogati i meccanismi di automatico incremento della retribuzione per classi e scatti legati all'anzianità individuale” (ai sensi dell'art. 47 CCNL 1994/1997, area della dirigenza medica e veterinaria, 1° biennio).

Quindi, a mio giudizio, la Sentenza n. 4/2024 della Consulta non può avere efficacia diretta con riferimento al Comparto sanitario ed al personale dirigenza medica, nonostante l'importanza della RIA, voce retributiva utile sia ai fini previdenziali che dell'indennità premio di servizio, ma segnala una mutata sensibilità della Corte costituzionale in materia di diritti (costituzionalmente riconosciuti) in capo ai pubblici dipendenti, in servizio attivo o in quiescenza, che salutiamo con

favore e speranza visti i contenziosi in atto in materia di gravi penalizzazioni subite dai pensionati, titolari di pensioni medio-alte, a proposito di indicizzazione delle pensioni in godimento.

ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 4/2024 (documento 069)

AGENZIA DELLE ENTRATE - “BONUS TRASPORTI” E DETRAZIONE

IRPEF la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Nel 2023 ho richiesto e ottenuto, per mio figlio minorenni e a carico, un contributo di 60 euro (il cosiddetto bonus trasporti), che ho utilizzato per acquistargli un abbonamento al trasporto pubblico. Posso comunque indicare nel modello 730, come spesa detraibile, la somma pagata? T.

Risponde Paolo Calderone

Per le spese sostenute per acquistare abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione Irpef del 19% da calcolare su un importo complessivo non superiore a 250 euro ([articolo 15](#), comma 1, lett. *i-decies*, del Tuir).

L'[articolo 35](#) del decreto legge n. 50/2022 ha previsto, in favore delle persone fisiche con reddito fino a 35.000 euro, un contributo in denaro denominato “bonus trasporti”. Il buono (fino a un massimo di 60 euro) può essere richiesto per sé o per un beneficiario minorenni a carico e va utilizzato per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Per i contribuenti che hanno usufruito del bonus trasporti resta comunque detraibile (sempre nel limite massimo di 250 euro) la spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del contributo ricevuto, sostenuta per acquistare l’abbonamento.

AGENZIA ENTRATE: CERTIFICAZIONI UNICHE LAVORO AUTONOMO

da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024**, ha fornito i chiarimenti sul termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo (“professionale”).

Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dispone che, in linea generale, le CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta – Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.

L’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, prevede che a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il modello 730, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i

redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato. Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo (quest’anno il 16 marzo cade di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

Ciò premesso, tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).

Si invitano, tuttavia, i sostituti d’imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale, agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.

Si evidenzia, infine, che dal prossimo anno le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata; pertanto, a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Per completezza, si segnala che resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del Modello 770 (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).

**ALLEGATI A PARTE - AG. ENTRATE Risposta interpello n.13E/2024 DEL 4.03.2024
(documento 070)**

FRANCOBOLLI ITALIA 2024 - NUOVE EMISSIONI



- Emissione di un francobollo commemorativo di Carlo Melograni, nel centenario della nascita
 - Data di emissione: 6 marzo 2024

- Emissione di un francobollo commemorativo di San Tommaso d'Aquino, nel 750° anniversario della scomparsa
 - Data di emissione: 7 marzo 2024



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla forza delle donne: Maria Plozner Mentil
 - Data di emissione: 8 marzo 2024
- Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla forza delle donne: Alfonsina Strada, nel centenario della 12ª edizione del Giro d’Italia
 - Data di emissione: 8 marzo 2024
- Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla forza delle donne: Elena Gianini Belotti
 - Data di emissione: 8 marzo 2024



- Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alla Federazione Italiana Rugby
 - Data di emissione: 8 marzo 2024

PROGRESSIONI ANCHE AI PENSIONATI

Progressioni orizzontali anche ai pensionati perché non hanno solo funzione incentivante, non avendo solo funzione incentivante, ma anche compensativa per una migliore resa della prestazione lavorativa. Pertanto spettano anche al personale in pensione successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza n. 5191 del 27 febbraio 2024

**ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS.Sez.Lavoro - Ordinanza n.5191/2024
(documento 071)**